Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 293

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 dicembre 1949

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80, e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80, sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *"Gazzetta Ufficiale„* alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Supplemento alla « Gazzetta Ufficiale » n. 293 del 22 dicembre 1949:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 66: **Ministero del tesoro - Cassa depositi e prestiti Sezione autonoma di Credito comunale e provinciale:** 104ª Estrazione di cartelle ordinarie 4% di Credito comunale e provinciale eseguita nel novembre 1949.

(5094)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 21 novembre 1949, n. 914.

Miglioramenti e modifiche ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Le pensioni spettanti in base alle vigenti disposizioni a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, relative a cessazioni dal servi-

zio anteriori al 1° novembre 1948, sono aumentate dalla data medesima nella misura del 30 per cento, entro i limiti di aumento annuo minimo di lire 9000 e massimo di lire 90.000 per le pensioni dirette, minimo di lire 6.500 e massimo di lire 60.000, per le pensioni indirette e di riversibilità. L'importo annuo lordo della pensione risultante dall'aumento va arrotondato per eccesso a lire 100.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito a carico di due o più dei detti Istituti di previdenza l'aumento di cui al precedente comma è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Art. 2.

Al titolare di pensione, diretta oppure indiretta o di riversibilità, liquidata o da liquidarsi a carico totale o parziale degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro è concesso, in correlazione alla pensione medesima e per tutta la durata del godimento di essa a partire dal 1° novembre 1948 in poi, un assegno supplementare, rispettivamente diretto oppure indiretto o di riversibilità.

L'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto è fissato in lire 24.000 per coloro che hanno 20 anni di servizio utile a pensione e tale importo è aumentato di lire 1.500 per ogni anno di servizio in più fino ad un massimo di lire 54.000.

Per i titolari di pensione diretta che hanno meno di 20 anni di servizio utile l'assegno supplementare è pari a tante volte lire 1.200 quanti sono gli anni di servizio.

Ai soli fini della determinazione dell'importo dell'assegno supplementare diretto, nel computo degli anni di servizio utili a pensione si considerano anche gli anni che, ai sensi degli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza, dànno luogo a maggiorazione di pensione, nonchè i cinque anni concessi in aumento nei casi in cui ricorre l'applicazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 837, o dell'articolo 10 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Nei casi di pensioni di privilegio l'assegno supplementare diretto, da calcolarsi in conformità ai commi precedenti, viene aumentato di due decimi e non può essere inferiore a lire 24.000, nè superiore a lire 54.000.

L'assegno supplementare indiretto o di riversibilità è commisurato al corrispondente assegno supplementare diretto, in base alle stesse aliquote stabilite dagli ordinamenti in vigore degli Istituti di previdenza per la determinazione dell'ammontare della pensione indiretta o di riversibilità nei confronti di quello della pensione diretta.

Ai titolari di pensioni ripartite a carico di due o più degli Istituti di previdenza predetti, relative a cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, l'assegno supplementare è dovuto per intero dall'Istituto che ha conferito la pensione.

Art. 3.

Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° novembre 1948, nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza ed altri Enti, compreso lo Stato, e comunque in tutti i casi in cui il pagamento della pensione originaria è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'aumento di cui al precedente articolo 1 viene valutato sulla pensione totale e l'assegno supplementare di cui al precedente articolo 2 è determinato in base al complessivo servizio utile a pensione, nel modo indicato nello stesso articolo 2.

Le quote di aumento di pensione e di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico degli Istituti di previdenza ed a carico degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione delle rispettive quote della pensione originaria. La misura dell'aumento sulla quota di pensione a carico dello Stato viene determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'intera pensione e l'intero assegno supplementare, risultanti dall'applicazione degli aumenti di cui ai commi precedenti, sono corrisposti dagli Istituti di previdenza, con rivalsa delle quote a carico degli Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Istituti di previdenza, Stato ed eventualmente altri Enti, per i quali il pagamento della pensione originaria viene effettuato direttamente dallo Stato, gli aumenti della quota a carico degli Istituti di previdenza sono determinati in conformità alla procedura stabilita nei commi primo e secondo del presente articolo.

Art. 4.

Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro ed altri Enti, compreso lo Stato, relative a cessazione dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dagli Istituti di previdenza, l'assegno supplementare, determinato nel modo indicato dall'articolo 2 della presente legge, è ripartito tra uno o più dei detti Istituti, gli altri Enti e lo Stato.

Le quote di assegno supplementare, di cui al comma precedente, a carico di uno o più Istituti di previdenza e degli altri Enti, escluso lo Stato, sono determinate in proporzione alle durate dei servizi utili che, agli effetti del trattamento di quiescenza, sono da porsi a carico dei predetti Istituti ed Enti, escluso lo Stato. Agli effetti del reparto dell'onere vengono esclusi gli anni computati in aggiunta, ai sensi del comma quarto del precedente articolo 2, e le quote si determinano in ragione della durata dei singoli periodi di servizio anche simultanei, calcolati in mesi, trascurando le frazioni di mesi.

La quota di pensione a carico dello Stato (corrispondente in complesso alla quota di pensione e alla quota di assegno supplementare) è determinata in base alle norme vigenti per le pensioni ordinarie statali.

L'assegno supplementare risultante dall'applicazione dei due precedenti commi viene per intero corrisposto dall'Istituto di previdenza che provvede al pagamento della relativa pensione, con rivalsa delle quote a carico degli altri Istituti di previdenza e degli altri Enti, compreso lo Stato, applicando le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti medesimi.

Nei casi indicati al comma primo del presente articolo in cui il pagamento della pensione è fatto per intero dallo Stato, agli effetti della determinazione delle quote di assegno supplementare da porsi a carico degli Istituti di previdenza, si applicano le norme contenute nel primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Gli insegnanti non dipendenti dallo Stato, contemplati dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, già iscritti o pensionati del Monte pensioni per gli insegnanti elementari alla data del 30 settembre 1948, passano, con effetto dal 1° ottobre 1948, alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, formando una Sezione autonoma denominata « Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti ». A detta Sezione vengono obbligatoriamente o facoltativamente iscritti gli insegnanti appartenenti alla categoria di cui sopra che si sarebbero, a partire dalla data predetta in poi, dovuti o potuti iscrivere al Monte pensioni per gli insegnanti elementari, il cui ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, numero 176, e le successive modificazioni rimangono in vigore nei riguardi del personale contemplato nel presente comma.

La Sezione autonoma di cui al comma precedente ha gestione e patrimonio propri ed è amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

L'onere per l'assegno di caroviveri temporaneo a favore dei titolari di pensioni a carico della predetta Sezione autonoma viene assunto, con decorrenza dal 1° ottobre 1948, dalla Sezione medesima.

Le norme contenute nei quattro precedenti articoli, concernenti l'aumento delle pensioni e la concessione dell'assegno supplementare, hanno vigore anche nei riguardi dei titolari di pensione a carico totale o parziale della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti.

Art. 6.

Agli effetti della determinazione della misura delle *indennità una volta tanto* e delle pensioni da liquidarsi a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali, ivi comprese quelle a carico della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, per cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, l'aumento del 1.200 per cento sulle prime lire 3.000 e del 780 per cento sull'eccedenza, di cui al comma primo dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1945, è elevato, rispettivamente, alle misure del 1.300 per cento e dell'840 per cento ed è esteso sulla quota di pensione teorica relativa ai servizi prestati fino a tutto il 31 dicembre 1946.

Ai fini della determinazione di cui al comma precedente i servizi e periodi riscattati o riconosciuti si considerano, in rapporto al loro ordine di tempo, inseriti tra i servizi resi anteriormente a quelli da riscattare e quelli resi posteriormente.

La pensione teorica complessiva risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai primi tre commi dell'articolo 4 del citato decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, e di cui ai precedenti commi del presente articolo, è aumentata del 20 per cento.

Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, il massimo della pensione diretta liquidata o da liquidarsi dalle Casse predette è pari all'ultimo stipendio o retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento, oppure allo stipendio o retribuzione pensionabile media del migliore anno di servizio, parimenti aumentati del 20 per cento, ove tale media risulti più favorevole.

In tutti i casi inoltre in cui la pensione è ragguagliata soltanto a stipendio o a retribuzione pensionabile oppure a media di stipendi o retribuzioni pensionabili, la liquidazione va fatta prendendo per base del ragguaglio l'ultimo stipendio o l'ultima retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento oppure, ove risultino più favorevoli, lo stipendio o la retribuzione pensionabile media del miglior anno di servizio aumentati del 20 per cento.

Art. 7.

L'allegato n. 1 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella *A. S.* annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentosessantamila.

Art. 8.

Nei casi di riscatto e in quelli di riconoscimento di servizi o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali, ivi compresi gli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, e per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme contenute nei sei commi seguenti.

Quando i servizi o periodi sono in parte anteriori al 1° gennaio 1947 e in parte successivi, ai fini della determinazione del relativo contributo, si prendono come base due retribuzioni, l'una per i servizi anteriori al 1° gennaio 1947, e l'altra per i servizi successivi, dipendenti tra loro nel senso che l'ammontare della seconda retribuzione deve essere pari all'ammontare della prima moltiplicato per il coefficiente 9,4. Quando i servizi o periodi sono tutti anteriori o tutti non anteriori al 1° gennaio 1947, la determinazione del contributo rimane basata su un'unica retribuzione.

Le retribuzioni di cui al comma precedente da scegliersi dall'impiegato, dall'insegnante o dal salariato in un ammontare arrotondato in centinaia di lire, entro il limite massimo delle retribuzioni godute al momento della iscrizione o della reiscrizione, non possono però essere in alcun caso per l'impiegato inferiori a lire 1.500 o a lire 14.100 annue e, per l'insegnante ed il salariato, a lire 1.000 o a lire 9.400 annue, rispettivamente per i servizi o periodi anteriori o non anteriori al 1° gennaio 1947.

La maggiorazione del 780 per cento di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevata all'840 per cento e calcolata relativamente ai servizi o periodi anteriori al 1° gennaio 1947.

Le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si determinano, in relazione al disposto di cui al secondo comma del precedente articolo 6, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare e considerando quindi i soli servizi utili posteriori, rispettivamente comprensivi e non del servizio o periodo da riscattare.

Nei riguardi degli iscritti alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, il calcolo del contributo viene effettuato con le stesse norme relative agli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali, applicando però, ai fini della determinazione delle due pensioni teoriche e del valore capitale della loro differenza, rispettivamente le tabelle *A* e *B* allegate all'ordinamento approvato con legge 6 febbraio 1941, n. 176.

Il contributo a carico dell'iscritto, determinato in base alle norme degli ordinamenti in vigore modificate ai sensi dei precedenti cinque commi del presente articolo, si aumenta del 20 per cento.

Per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, nei casi in cui la domanda non risulti presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, le due pensioni teoriche da prendersi a base per il calcolo del contributo si ricavano dalla tabella *A.S.* allegata alla presente legge. Dette pensioni si determinano con le norme di cui al precedente comma sesto, escludendo il servizio utile anteriore al servizio o periodo da riscattare.

Art. 9.

L'allegato n. 2 al decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, modificato dal comma primo dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, è sostituito, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, dalla tabella *A. U.* annessa alla presente legge.

Il massimo di pensione diretta previsto dalle vigenti disposizioni per la Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari viene elevato, per i casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, a lire trecentomila annue.

Nei casi di pensioni di privilegio relative a cessazioni dal servizio non anteriori al 1° ottobre 1946, la somma di lire novemila annue prevista come quota massima a carico dello Stato dal sesto comma dell'articolo 36 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, che approva l'ordinamento di detta Cassa di previdenza, viene elevata, con effetto dal 1° novembre 1948 a lire 102.600 annue.

Art. 10.

I minimi di pensione diretta, esclusi quelli rapportati allo stipendio, per ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, qualora risultino inferiori a lire 39 mila annue lorde vengono, nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi, elevati a detto importo.

I minimi di pensione indiretta e di riversibilità, nei casi sopra indicati, vengono elevati a lire 26.000.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dalla data predetta, il minimo di pensione di cui al comma lettera *a*) dell'articolo 27 e al comma quarto dell'articolo 33 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, che approva l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, è elevato a lire 74.000.

Art. 11.

Nei casi di cessazioni dal servizio a partire dal 1° novembre 1948 in poi in cui ricorre il diritto ad indennità una volta tanto in base alle norme in vigore degli ordinamenti degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, la misura delle indennità diretta, come anche quella della indennità indiretta, viene elevata all'intero valore capitale della pensione teorica, calcolato con le norme in vigore in base alla tabella *B* annessa a ciascuno degli ordinamenti dei detti Istituti.

Art. 12.

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per lo iscritto un contributo superiore a quello del 10 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

Art. 13.

I contributi ordinari degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, vengono stabiliti, con effetto dal 1° gennaio 1949, nelle seguenti misure annue:

contributo ordinario dell'iscritto, lire 15 mila;
contributo ordinario dell'Ente, lire 63 mila.

I contributi straordinari degli iscritti e degli Enti di cui allo stesso articolo 9 sono soppressi dalla data predetta.

Art. 14.

Il contributo annuo per ogni ufficiale giudiziario in organico a favore della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, previsto dal comma primo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, viene elevato a decorrere dal 1° gennaio 1949 a lire 70.000.

Detto contributo è corrisposto per lire 12 mila dallo iscritto e per lire 58.000 dal Ministero di grazia e giustizia. Quando però l'organico non sia completo o lo ufficiale giudiziario si trovi in aspettativa o sospeso per provvedimento disciplinare o per condanna, il contributo è dovuto per intero dal Ministero di grazia e giustizia.

I contributi temporanei straordinari a carico degli ufficiali giudiziari e a carico del Ministero di grazia e giustizia, di cui al comma secondo dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, sono soppressi con effetto dal 1° gennaio 1949.

Art. 15.

I contributi degli iscritti e degli Enti a favore della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali — Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti — vengono, con effetto dal 1° gennaio 1949, modificati nelle misure di cui ai commi seguenti.

Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 3.600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 20 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

Fino alla data che sarà stabilita con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per il tesoro, qualora dall'applicazione della norma contenuta nel precedente comma derivi per lo iscritto un contributo superiore a quello dell'8 per cento della retribuzione pensionabile, la differenza viene assunta a carico dell'Ente.

Art. 16.

Il reintegro annuale da parte dello Stato a favore di ciascuno degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro degli eventuali disavanzi finanziari che dovessero risultare dai relativi rendiconti, previsto dal comma secondo dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 1109, ha vigore limitatamente ai rendiconti degli Istituti medesimi per gli anni solari 1947, 1948 e 1949.

Art. 17.

Dal 1° novembre 1948 è soppresso l'aumento provvisorio di cui all'articolo 2 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, continuandosene peraltro la corresponsione a titolo di acconto sull'assegno supplementare, fino alla definitiva liquidazione del medesimo e salvo conguaglio.

Non si fa luogo al ricupero delle anticipazioni una volta tanto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

Art. 18.

Per accelerare i lavori inerenti all'applicazione delle norme contenute nella presente legge nei riguardi degli iscritti la cui cessazione dal servizio sia anteriore al 1° luglio 1949 sono autorizzate per il personale che vi è addetto, prestazioni di lavoro straordinario anche col sistema del cottimo, oltre i limiti orari e la misura forfetaria consentiti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, con le modalità e secondo criteri da stabilirsi dal Ministro per il tesoro.

Art. 19.

Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico degli Enti di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 1948, n. 1186, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti medesimi sono autorizzati a concedere, ad esclusivo loro carico, sulle dette pensioni o quote di pensioni miglioramenti analoghi a quelli previsti dalla presente legge.

Art. 20.

L'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, viene sostituito come appresso:

Art. 1. — Alle varie forme di impiego consentite dalle norme vigenti per i fondi degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono aggiunte le seguenti:

1° in costruzione e acquisto di beni immobili, entro il limite di tre decimi del patrimonio di ciascun Istituto di previdenza;

2° in obbligazioni dell'Istituto mobiliare italiano, del Consorzio di credito per opere pubbliche e dello Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, o comunque garantite dallo Stato;

3° in acquisto, mediante cessione o surrogazione, di annualità dovute dallo Stato;

4° in mutui ad enti di diritto pubblico, ad aziende municipalizzate, ad enti parastatali, ad enti o società nei quali lo Stato abbia partecipazione azionaria di maggioranza, purchè assistiti da adeguate garanzie da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministro per il tesoro;

5° in mutui a cooperative edilizie a contributo statale;

6° in sovvenzioni ai dipendenti degli enti locali iscritti agli Istituti di previdenza contro garanzia della cessione del quinto della retribuzione.

Art. 21.

All'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge per i miglioramenti riferentisi alle pensioni a favore degli ufficiali giudiziari per un importo annuo presunto di 62 milioni, si farà fronte, relativamente all'esercizio 1948-49 ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, con le entrate iscritte al capitolo n. 92-*bis* relativo al provento dell'esercizio dei giochi e delle scommesse, con decreto ministeriale 30 novembre 1948, n. 173445.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a introdurre in bilancio, con proprio decreto, le occorrenti variazioni.

Art. 22.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 novembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — GONELLA — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

ALLEGATO N. 1.

TABELLA - A. S.

Pensioni da liquidare ai sanitari iscritti alla Cassa di previdenza risultanti in base alla tavola di mutualità dei sanitari (1902-1916), alla eliminazione complessiva dei pensionati dello Stato (1835-1894) raccordata con la eliminazione degli insegnanti pensionati (1895-1914), al saggio di interesse del 4,25 per cento ed al contributo annuo di lire 8.43, e comprendenti, inoltre, una pensione aggiuntiva — nella misura massima di lire 16.380 annue — risultante, pure, in base alle tavole ed al saggio di interesse predetti col contributo annuo di lire 3.932.

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO																												Periodo utile in anni
	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	
1	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1
2		1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2
3			2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.600	3.100	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3
4				3.500	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4
5					4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300	5.400	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900	5
6						5.600	5.700	5.900	5.900	6.100	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700	6.900	6.900	7.000	7.100	7.200	6
7							6.900	7.000	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600	7.600	7.700	7.700	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200	8.300	8.500	8.600	8.700	7
8								8.200	8.400	8.600	8.800	8.900	9.000	9.100	9.100	9.100	9.200	9.200	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	8
9									9.700	10.000	10.200	10.400	10.500	10.600	10.700	10.700	10.700	10.800	10.800	10.900	11.000	11.000	11.200	11.300	11.400	11.600	11.800	12.000	9
10										11.400	11.700	11.900	12.100	12.200	12.300	12.300	12.400	12.400	12.500	12.500	12.600	12.700	12.800	13.000	13.100	13.300	13.500	13.700	10
11											13.200	13.500	13.700	13.900	14.000	14.100	14.200	14.200	14.300	14.300	14.400	14.500	14.600	14.800	14.900	15.100	15.400	15.600	11
12												15.200	15.500	15.700	15.800	16.000	16.100	16.100	16.200	16.200	16.300	16.400	16.500	16.700	16.900	17.100	17.300	17.600	12
13													17.300	17.600	17.800	17.900	18.100	18.200	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600	18.700	18.900	19.200	19.400	19.700	13
14														19.500	19.800	20.000	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600	20.700	20.800	21.000	21.200	21.400	21.700	22.000	14
															21.900	22.200	22.400	22.600	22.700	22.900	23.000	23.000	23.200	23.300	23.500	23.800	24.000	24.400	15
																24.500	24.700	25.000	25.200	25.400	25.500	25.600	25.800	25.900	26.100	26.300	26.600	26.900	16
																	27.200	27.500	27.800	28.000	28.200	28.300	28.500	28.700	28.900	29.100	29.400	29.700	17
																		30.200	30.500	30.700	31.000	31.200	31.400	31.600	31.800	32.100	32.300	32.700	18
																			33.300	33.900	33.900	34.200	34.500	34.700	35.000	35.200	35.500	35.900	19
																				36.700	37.000	37.400	37.700	38.000	38.300	38.600	39.000	39.300	20

Periodo utile in anni	ETA ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO																												Periodo utile in anni
	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
1	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	1
2	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400	3.500	3.700	3.800	4.000	4.200	4.400	4.500	4.800	5.000	2
3	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.400	4.500	4.000	4.800	4.900	5.100	5.300	5.500	5.800	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200	7.600	7.900	3
4	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5.500	5.700	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.100	7.400	7.700	8.000	8.400	8.800	9.200	9.600	10.100	10.700	11.200	4
5	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.700	6.800	7.000	7.200	7.300	7.600	7.800	8.000	8.300	8.600	8.900	9.200	9.600	10.000	10.400	10.900	11.500	12.100	12.700	13.400	14.100	14.900	5
6	7.400	7.500	7.600	7.800	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600	8.900	9.100	9.400	9.600	10.000	10.300	10.700	11.100	11.500	12.000	12.500	13.100	13.700	14.400	15.200	16.000	16.900	17.900	18.900	6
7	8.900	9.000	9.200	9.400	9.500	9.700	9.900	10.200	10.400	10.700	11.000	11.300	11.600	12.000	12.400	12.900	13.400	13.900	14.500	15.200	15.900	16.700	17.600	18.500	19.600	20.700	22.000	23.400	7
8	10.500	10.600	10.800	11.000	11.200	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600	13.000	13.300	13.800	14.200	14.700	15.300	15.900	16.500	17.200	18.000	18.900	19.900	21.000	22.200	23.500	24.900	26.500	28.200	8
9	12.100	12.300	12.600	12.800	13.100	13.300	13.600	13.900	14.300	14.600	15.100	15.500	16.000	16.500	17.100	17.800	18.500	19.300	20.100	21.100	22.100	23.300	24.600	26.100	27.700	29.400	31.800	33.500	9
10	13.900	14.200	14.400	14.700	15.000	15.300	15.600	16.000	16.400	16.800	17.300	17.800	18.400	19.000	19.700	20.500	21.300	22.200	23.200	24.400	25.600	27.000	28.600	30.300	32.200	34.300	36.600	39.200	10
11	15.800	16.100	16.400	16.700	17.000	17.400	17.800	18.200	18.600	19.100	19.700	20.300	20.900	21.600	22.400	23.300	24.300	25.400	26.500	27.800	29.300	30.900	32.800	34.800	37.000	39.500	42.300	45.400	11
12	17.900	18.100	18.500	18.800	19.200	19.600	20.000	20.500	21.000	21.600	22.200	22.800	23.600	24.400	25.300	26.300	27.500	28.700	30.000	31.500	33.200	35.100	37.300	39.600	42.300	45.200	48.400	51.900	12
13	20.000	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900	22.400	22.900	23.500	24.100	24.800	25.600	26.500	27.400	28.400	29.600	30.800	32.200	33.800	35.500	37.400	39.600	42.100	44.800	47.800	51.200	53.900	56.900	13
14	22.300	22.700	23.000	23.500	23.900	24.400	24.900	25.500	26.200	26.900	27.700	28.500	29.500	30.500	31.700	33.000	34.400	36.000	37.700	39.700	41.900	44.400	47.200	50.300	53.100	55.700	58.700	62.100	14
15	24.700	25.100	25.500	26.000	26.500	27.000	27.600	28.300	29.000	29.800	30.600	31.600	32.700	33.800	35.100	36.600	38.200	40.000	41.900	44.200	46.700	49.500	52.300	54.700	57.400	60.400	63.900	67.800	15
16	27.300	27.700	28.200	28.70	29.200	29.800	30.500	31.200	32.000	32.900	33.800	34.900	36.100	37.400	38.800	40.400	42.200	44.200	46.400	48.900	51.600	53.800	56.200	59.000	62.100	65.500	69.400	73.900	16
17	30.100	30.500	31.000	31.6	32.200	32.800	33.500	34.300	35.200	36.100	37.200	38.300	39.700	41.100	42.700	44.500	46.500	48.700	51.100	53.200	55.300	57.700	60.500	63.500	67.000	70.900	75.800	80.400	17
18	33.100	33.500	34.000	34.6	35.300	36.000	36.700	37.600	38.500	39.600	40.700	42.000	43.500	45.100	46.800	48.800	51.000	52.800	54.700	56.800	59.200	61.900	64.900	68.400	72.200	76.600	81.000	87.300	18
19	36.300	36.700	37.300	37.9	38.600	39.300	40.200	41.100	42.100	43.300	44.500	45.900	47.500	49.300	51.200	52.800	54.400	56.500	58.300	60.700	63.300	66.300	69.700	73.500	77.800	82.700	88.300	94.700	19
20	39.700	40.200	40.700	41.0	42.100	42.900	43.800	44.800	45.900	47.200	48.500	50.100	51.700	53.000	54.500	56.100	57.900	59.900	62.200	64.800	67.700	71.000	74.700	79.000	83.800	89.200	95.400	102.600	20

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO																							Periodo utile in anni
	40	41	42	4[illegible]	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
21	40.300	40.700	41.100	41.00[illegible]	41.900	42.300	42.600	43.000	43.400	43.900	44.500	45.100	45.900	46.700	47.700	48.800	50.000	51.300	52.400	53.500	54.800	56.200	57.800	59.600	21
22		44.200	44.700	[illegible]	45.600	46.100	46.500	47.000	47.400	47.900	48.500	49.200	49.900	50.800	51.700	52.500	53.400	54.400	55.500	56.700	58.100	59.600	61.400	63.300	22
23			48.400	[illegible]	49.600	50.100	50.600	51.100	51.600	52.000	52.400	52.900	53.400	54.000	54.800	55.600	56.500	57.600	58.800	60.100	61.600	63.300	65.100	67.300	23
24				52.[illegible]0	53.000	53.400	53.900	54.300	54.700	55.100	55.500	56.000	56.600	57.200	58.000	58.900	59.900	61.000	62.300	63.700	65.300	67.100	69.200	71.400	24
25					56.000	56.500	57.000	57.500	58.000	58.400	58.900	59.400	60.000	60.700	61.500	62.400	63.400	64.600	66.000	67.500	69.300	71.200	73.400	75.900	25
26						59.700	60.300	60.800	61.400	61.900	62.500	63.100	63.700	64.400	65.200	66.200	67.200	68.500	70.000	71.600	73.500	75.600	77.900	80.600	26
27							63.700	64.400	65.000	65.700	66.300	67.000	67.700	68.400	69.300	70.200	71.400	72.700	74.200	75.900	77.900	80.200	82.700	85.600	27
28								68.100	68.800	69.600	70.300	71.100	71.800	72.700	73.600	74.600	75.800	77.200	78.800	80.600	82.700	85.100	87.800	90.900	28
29									72.800	73.700	74.500	75.400	76.300	77.200	78.200	79.300	80.600	82.000	83.600	85.600	87.800	90.400	93.300	96.600	29
30										78.000	78.900	79.900	81.000	82.000	83.100	84.300	85.700	87.200	88.900	90.900	93.300	96.000	99.100	102.600	30
31											83.600	84.700	85.900	87.100	88.300	89.700	91.100	92.800	94.600	96.700	99.200	102.000	105.300	109.100	31
32												89.700	91.000	92.400	93.800	95.300	96.900	98.700	100.700	102.900	105.500	108.500	112.000	115.900	32
33													96.400	98.000	99.600	101.300	103.100	105.000	107.200	109.600	112.400	115.500	119.100	123.300	33
34														103.900	105.700	107.500	109.600	111.700	114.100	116.700	119.700	123.000	126.800	131.200	34
35															111.900	114.100	116.400	118.800	121.400	124.300	127.500	131.100	135.100	139.800	35
36																121.000	123.500	126.200	129.100	132.300	135.800	139.700	144.000	149.000	36
37																	131.100	134.000	137.200	140.700	144.000	148.800	153.500	158.900	37
38																		142.200	145.800	149.600	153.900	158.500	163.600	169.400	38
39																			154.600	159.000	163.600	168.700	174.300	180.600	39
40																				168.800	173.900	179.500	185.600	192.400	40
41																					184.600	190.700	197.500	204.900	41

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO												Periodo utile in anni
	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	
21	61.600	63.800	66.300	69.100	72.300	75.900	80.100	84.800	90.100	96.100	103.000	111.000	21
22	65.500	67.900	70.600	73.700	77.200	81.200	85.700	90.900	96.800	103.400	111.100	119.900	22
23	69.600	72.200	75.200	78.600	82.400	86.800	91.800	97.400	103.900	111.200	119.600	129.400	23
24	74.000	76.900	80.100	83.700	87.900	92.700	98.100	104.300	111.400	119.400	128.700	139.500	24
25	78.600	81.700	85.200	89.200	93.800	99.000	104.900	111.700	119.400	128.100	138.300	150.100	25
26	83.600	86.900	90.700	95.000	99.900	105.600	112.100	119.400	127.800	137.400	148.500	161.500	26
27	88.800	92.400	96.500	101.200	106.500	112.600	119.700	127.700	136.600	147.200	159.400	173.500	27
28	94.400	81.900	102.700	107.700	113.500	120.100	127.700	136.400	146.300	157.600	170.900	186.300	28
29	100.300	104.500	109.300	114.700	120.900	128.000	136.300	145.700	156.400	168.700	183.000	199.800	29
30	106.600	111.100	116.200	122.100	128.700	136.500	145.300	155.500	167.100	180.400	195.900	214.100	30
31	113.300	118.100	123.600	129.900	137.100	145.400	155.000	165.900	178.400	192.800	209.600	229.300	31
32	120.500	125.600	131.500	138.200	145.900	154.900	165.200	176.900	190.500	206.000	224.100	245.400	32
33	128.100	133.400	139.900	147.100	155.300	164.900	176.000	188.700	203.200	219.900	239.500	262.500	33
34	136.300	142.100	148.800	156.500	165.400	175.600	187.500	201.100	216.800	234.700	255.800	280.600	34
35	145.100	151.300	158.400	166.600	176.000	187.000	199.700	214.300	231.100	250.500	273.100	299.800	35
36	154.600	161.100	168.600	177.300	187.400	199.200	212.800	228.400	246.400	267.200	291.500	320.100	36
37	164.900	171.800	179.700	188.900	199.600	212.100	226.600	243.400	262.600	284.900	311.000	341.800	37
38	175.800	183.200	191.600	201.300	212.700	225.900	241.400	259.300	279.900	303.700	331.800	364.700	38
39	187.500	195.400	204.300	214.700	226.700	240.800	257.300	276.300	298.300	323.800	353.800		39
40	200.000	208.500	218.100	229.100	241.800	256.700	274.200	294.500	318.000	345.200	377.200		40
41	213.200	222.400	232.700	244.500	258.100	273.900	292.500	314.000	339.000	368.000			41

Periodo utile in anni	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL RAPPORTO D'IMPIEGO												Periodo utile in anni
	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
42	202.500	210.000	218.100	227.100	237.100	248.200	261.000	275.500	292.400	312.100	334.900	361.500	42
43		223.100	231.900	241.700	252.600	264.700	278.500	294.100	312.300	333.300	357.500		43
44			246.300	257.100	268.900	282.100	297.000	313.900	333.400	355.900	381.800		44
45				273.200	286.000	300.400	316.600	334.900	356.000	380.200			45
46					304.000	319.600	337.100	357.000	379.800				46
47						339.700	358.700	380.300					47
48							381.200						48
49													49

ALLEGATO N. 2.

TABELLA - A. U.

Pensioni da liquidare agli ufficiali giudiziari iscritti alla Cassa di previdenza risultanti in base alla tavola di mutualità degli impiegati dello Stato (1881-1892) ed alla eliminazione complessiva dei pensionati civili dello Stato (1903-1912) raccordata con la eliminazione complessiva dei pensionati civili e militari (1882-1892) al saggio di interesse del 4,25 per cento ed al contributo annuo di lire 7.020, e comprendenti, inoltre, una pensione aggiuntiva — nella misura massima di lire 16.380 annue — risultante pure in base alle tavole ed al saggio di interesse predetti col contributo annuo di lire 3.276.

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	Anni di servizio
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	
1	600	600	600	600	600	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	1
2		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	2
3			2.000	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300	3
4				2.800	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	3.200	4
5					3.600	3.700	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000	4.100	5
6						4.500	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800	4.800	4.900	4.900	5.000	5.000	6
7							5.500	5.500	5.600	5.600	5.700	5.700	5.800	5.800	5.900	6.000	6.000	7
8								6.500	6.600	6.600	6.700	6.700	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100	8
9									7.600	7.700	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000	8.100	8.200	9
10										8.800	8.900	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300	9.400	10
11											10.100	10.200	10.300	10.300	10.500	10.600	10.700	11
12												11.500	11.600	11.700	11.800	11.900	12.000	12
13													13.000	13.100	13.200	13.300	13.400	13
14														14.500	14.700	14.800	14.900	14
15															16.200	16.400	16.600	15
16																18.100	18.300	16
17																	20.100	17

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																Anni di servizio
	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
1	700	800	800	800	800	800	800	800	800	900	900	900	900	900	1.000	1.000	1
2	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000	2
3	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500	2.500	2.600	2 600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900	3.000	3.100	3.100	3
4	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300	4
5	4.100	4.200	4.300	4.300	4.400	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000	5.200	5.300	5.400	5.600	5
6	5.100	5.200	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200	6.400	6.500	6.700	6.900	6
7	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600	6.700	6.900	7.000	7.200	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100	8.300	7
8	7.200	7.300	7.400	7.500	7.700	7.800	7.900	8.100	8.300	8.400	8.600	8.800	9.000	9.200	9.500	9.800	8
9	8.300	8.400	8.600	8.700	8.900	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200	10.500	10.700	11.000	11.300	9
10	9.500	9.700	9.800	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900	11.200	11.400	11.700	12.000	12.300	12.600	13.000	10
11	10.800	11.000	11.100	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100	12.400	12.700	13.000	13.300	13.600	14.000	14.300	14.700	11
12	12.200	12.300	12.500	12.700	12.900	13.100	13.400	13.700	13.900	14.200	14.600	14.900	15.300	15.700	16.100	16.600	12
13	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400	14.700	14.900	15.200	15.600	15.900	16.300	16.600	17.100	17.500	18.000	18.500	13
14	15.100	15.300	15.500	15.800	16.000	16.300	16.600	16.900	17.300	17.700	18.100	18.500	18.900	19.500	20.000	20.600	14
15	16.700	17.000	17.200	17.400	17.700	18.000	18.300	18.700	19.100	19.500	19.900	20.400	20.900	21.500	22.100	22.800	15
16	18.400	18.700	18.900	19.200	19.500	19.800	20.200	20.600	21.000	21.500	21.900	22.500	23.000	23.700	24.300	25.100	16
17	20.300	20.500	20.800	21.100	21.400	21.700	22.100	22.500	23.000	23.500	24.000	24.600	25.300	25.900	26.700	27.500	17
18	22.200	22.500	22.700	23.000	23.400	23.700	24.200	24.600	25.100	25.700	26.300	26.900	27.600	28.300	29.200	30.000	18
19		24.500	24.800	25.100	25.500	25.900	26.300	26.900	27.400	28.000	28.600	29.300	30.100	30.900	31.800	32.700	19
20			27.000	27.400	27.800	28.200	28.700	29.200	29.800	30.400	31.100	31.800	32.700	33.500	34.500	35.600	20

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																Anni di servizio
	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≧ 70	
1	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1
2	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300	2.400	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400	2
3	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900	4.100	4.200	4.400	4.500	4.700	4.900	5.200	5.400	3
4	4.400	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100	5.300	5.500	5.600	5.900	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200	7.600	4
5	5.700	5.900	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800	7.100	7.300	7.600	7.900	8.200	8.600	9.000	9.400	9.900	5
6	7.100	7.300	7.500	7.700	7.900	8.200	8.500	8.800	9.100	9.500	9.800	10.200	10.700	11.200	11.800	12.400	6
7	8.500	8.800	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200	10.600	11.000	11.500	11.900	12.400	13.000	13.600	14.300	15.100	7
8	10.000	10.300	10.600	10.900	11.300	11.700	12.100	12.600	13.100	13.600	14.100	14.800	15.400	16.200	17.100	18.100	8
9	11.600	12.000	12.300	12.700	13.100	13.600	14.100	14.600	15.200	15.800	16.500	17.300	18.100	19.000	20.000	21.200	9
10	13.400	13.700	14.200	14.600	15.100	15.600	16.200	16.800	17.500	18.200	19.000	19.900	20.900	22.000	23.200	24.600	10
11	15.200	15.600	16.100	16.600	17.200	17.800	18.400	19.200	20.000	20.800	21.700	22.700	23.900	25.200	26.600	28.300	11
12	17.100	17.600	18.100	18.700	19.400	20.000	20.800	21.700	22.500	23.500	24.600	25.800	27.100	28.500	30.200	32.100	12
13	19.100	19.600	20.300	20.900	21.700	22.500	23.300	24.300	25.300	26.400	27.600	28.900	30.500	32.200	34.100	36.300	13
14	21.200	21.900	22.500	23.300	24.100	25.000	26.000	27.100	28.200	29.500	30.800	32.300	34.100	36.000	38.200	40.700	14
15	23.500	24.200	25.000	25.800	26.700	27.700	28.300	30.000	31.300	32.700	34.300	36.000	37.900	40.100	42.600	45.400	15
16	25.800	26.600	27.500	28.400	29.400	30.600	31.300	33.100	34.600	36.200	37.900	39.800	42.000	44.400	47.200	50.400	16
17	28.300	29.200	30.200	31.200	32.300	33.600	34.900	36.400	38.000	39.800	41.700	43.900	46.300	49.000	51.900	54.400	17
18	31.000	31.900	33.000	34.100	35.400	36.800	38.300	39.900	41.700	43.700	45.800	48.200	50.800	53.100	55.500	58.300	18
19	34.300	34.800	36.000	37.200	38.600	40.100	41.800	43.000	45.600	47.700	50.100	52.300	54.400	56.700	59.300	62.400	19
20	36.700	37.900	39.100	40.500	42.000	43.700	45.500	47.500	49.700	51.900	53.600	55.600	57.900	60.000	63.300	66.700	20

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO																	Anni di servizio
	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	
21	29.800	30.200	30.600	31.100	31.700	32.300	33.000	33.700	34.500	35.400	36.400	37.400	38.600	39.800	41.000	42.400	43.900	21
22		32.700	33.200	33.700	34.300	35.000	35.700	36.500	37.400	38.300	39.400	40.500	41.700	43.000	44.400	45.900	47.600	22
23			36.000	36.500	37.100	37.900	38.600	39.500	40.400	41.400	42.500	43.800	45.100	46.500	48.000	49.600	51.400	23
24				39.500	40.100	40.900	41.700	42.600	43.600	44.700	45.900	47.200	48.600	50.100	51.700	52.900	54.200	24
25					43.300	44.100	45.000	45.900	47.000	48.200	49.400	50.800	52.100	53.200	54.400	55.700	57.100	25
26						47.500	48.400	49.500	50.600	51.700	52.600	53.700	54.800	56.000	57.300	58.700	60.200	26
27							51.900	52.700	53.500	54.400	55.400	56.500	57.600	58.900	60.300	61.800	63.400	27
28								55.400	56.200	57.200	58.200	59.400	60.700	62.000	63.500	65.100	66.900	28
29									59.200	60.200	61.300	62.500	63.900	65.300	66.900	68.600	70.500	29
30										63.400	64.500	65.900	67.300	68.800	70.500	72.300	74.400	30
31											68.000	69.400	70.900	72.600	74.300	76.300	78.400	31
32												73.200	74.800	76.500	78.400	80.500	82.700	32
33													78.800	80.700	82.700	84.900	87.300	33
34														85.200	87.300	89.600	92.200	34
35															92.100	94.600	97.300	35
36																99.900	102.800	36
37																	108.600	37

Anni di servizio	ETÀ ALLA DATA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO												Anni di servizio
	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	≥ 70	
21	45.600	47.400	49.400	51.600	53.200	55.000	56.900	59.100	61.600	64.400	67.600	71.300	21
22	49.400	51.300	52.900	54.500	56.300	58.200	60.400	62.800	65.500	68.600	72.100	76.200	22
23	52.800	54.100	55.900	57.600	59.600	61.700	64.100	66.700	69.600	73.000	76.900	81.400	23
24	55.600	57.200	59.000	60.900	63.100	65.400	67.900	70.800	74.000	77.700	82.000	86.900	24
25	58.700	60.400	62.300	64.400	66.700	69.200	72.000	75.100	78.600	82.700	87.300	92.700	25
26	61.900	63.700	65.800	68.100	70.600	73.300	76.300	79.700	83.500	87.900	93.000	98.800	26
27	65.300	67.300	69.500	71.900	74.600	77.600	80.800	84.500	88.700	93.400	98.900	105.300	27
28	68.300	71.000	73.400	76.000	78.900	82.100	85.600	89.600	94.100	99.200	105.200	112.100	23
29	72.300	74.900	77.500	80.300	88.500	86.900	90.700	95.000	99.800	105.400	111.900	119.300	29
30	76.300	79.100	81.800	84.900	88.200	91.900	96.000	100.600	105.900	111.900	118.900	126.900	30
31	80.300	83.500	86.400	89.700	93.300	97.300	101.700	106.600	112.400	118.700	126.300	135.000	31
32	85.300	88.100	91.300	94.800	98.600	102.900	107.600	112.900	119.000	126.000	134.100	143.500	32
33	90.000	93.000	96.400	100.100	104.300	108.800	113.900	119.600	126.100	133.600	142.300	152.400	33
34	95.700	98.200	101.800	105.800	110.200	115.100	120.500	126.700	133.600	141.700	151.000	161.900	34
35	100.400	103.800	107.600	111.800	116.500	121.700	127.500	134.100	141.600	150.200	160.200	171.800	35
36	106.000	109.700	113.700	118.200	123.200	128.800	135.000	141.900	149.900	159.100	169.900	182.300	36
37	112.100	115.900	120.200	125.000	130.300	136.200	142.800	150.300	158.800	168.600	180.100	193.400	37
38	118.500	122.500	127.100	132.200	137.800	144.100	151.100	159.000	168.100	178.700	190.900	205.200	38
39		129.600	134.400	139.800	145.800	152.500	159.900	168.400	178.000	189.200	202.300	217.600	39
40			142.200	147.900	154.300	161.300	169.300	178.200	188.500	200.500	214.400	230.600	40
41				156.500	163.300	170.800	179.200	188.700	199.600	212.300	227.100	244.500	41
42					172.800	180.800	189.700	199.800	211.400	224.900	240.700	259.100	42
43						191.400	200.900	211.600	223.900	238.300	255.000	274.600	43
44							212.800	224.100	237.200	252.500	270.200	291.100	44
45								237.500	251.400	267.500	286.400	308.500	45
46									266.400	283.500	303.500		46
47										300.500			47

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario della Cooperativa pescatori « Coopesca », con sede in Chioggia

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 dicembre 1949, il dott. Nicola Abbrescia è stato nominato commissario della Cooperativa pescatori « Coopesca », con sede in Chioggia, fino al 10 gennaio 1950, in sostituzione del dott. Filippo Cordova.

(4997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 263

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 22 dicembre 1949

		Dollaro	Franco svizzero
Borsa di	Bologna	624,50	145,25
»	Firenze	624 —	145,25
»	Genova	624,175	145,25
»	Milano	624,50	145,30
»	Napoli	—	—
»	Roma	624,50	145,45
»	Torino	624,50	145,25
»	Trieste	624,50	145,30
»	Venezia	624,25	145,25

Media dei titoli del 22 dicembre 1949

Rendita 3,50 % 1906	80,125
Id. 3,50 % 1902	75,60
Id. 3 % lordo	47,50
Id. 5 % 1935	101,55
Redimibile 3,50 % 1934	76,90
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	76,125
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,175
Id. 5 % 1936	96,975
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,925
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	101,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	98,05
Id. 5 % convertiti 1951	100,35

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 22 dicembre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,50
1 franco svizzero	» 145,37

Cambi di compensazione vigenti
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 87,38	» corona norvegese
Svezia (c/speciale)	» 120,62	» corona svedese
Svizzera c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 144,39	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Risultati del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) indetto con decreto Ministeriale 12 ottobre 1946.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto Ministeriale 12 ottobre 1946, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1946, registro n. 18, foglio n. 302, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1947, con il quale è stato indetto un concorso per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) nel ruolo amministrativo centrale e periferico di questo Ministero;

Visti i decreti Ministeriali 3 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1947, registro n. 18, foglio n. 398; 10 novembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1948, registro n. 37, foglio n. 201, e 15 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1949, registro n. 18, foglio n. 208, relativi alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 23 ottobre 1948, con il quale è stato fissato il diario delle prove scritte di esame;

Visti gli atti della precitata Commissione giudicatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto l'art. 44 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e l'art. 10 del bando del concorso;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico per esami a tredici posti di vice segretario contabile in prova (grado 11°, gruppo B) indetto col decreto citato nelle premesse:

1. Ceci Ernesto, partigiano combattente	punti	18,66
2. Vernelli Angela Rosa	»	17,99
3. Piazza D'Ottavi Augusta, avventizia	»	17,77
4. Corvo Elena, avventizia	»	17,66
5. Vergnano Maria Teresa	»	17,32
6. Froncillo Alfonso, avventizio	»	17,21
7. Paris Marino, combattente, avventizio	»	16,99
8. Paliani Pia, avventizia	»	16,99
9. Fontana Domenico, combattente, coniugato, 3 figli	»	16,88
10. Bondani Gaetano, combattente, coniugato, senza figli	»	16,88
11. Orlandini Angelo, combattente	»	16,33
12. Giaimo Nicola, combattente	»	16,10
13. Masi Aldo, combattente	»	16 —
14. La Monaca Mario	»	16 —
15. Falzetti Luigi, partigiano combattente	»	15,77
16. Del Vecchio Aldo	»	15,55
17. Calabro Pantaleo	»	15,54
18. Lezoche Mario, combattente, avventizio	»	15,33
19. Morichetti Romanino, avventizio	»	15,33
20. Gattu Antonio, avventizio	»	14,88
21. Palma Luigi, combattente	»	14,66
22. Gisondi Antonia, avventizia	»	14,33
23. Locurto Vittorio, avventizio	»	14 —
24. Caria Mario, avventizio	»	13,44
25. Siragusa Cosentino Norma, avventizia	»	13,33
26. Micelotta Rocco	»	13,11

Art. 2.

Tenuto conto che non vi è luogo a modificazioni della graduatoria di merito in riguardo all'applicazione delle vigenti disposizioni di legge a favore dei candidati idonei appartenenti a speciali categorie, le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono le seguenti:

a) graduatoria dei vincitori:

1. Ceci Ernesto, partigiano combattente	punti	18,66
2. Vernelli Angela Rosa	»	17,99

3. Piazza D'Ottavi Augusta, avventizia . . punti 17,77
4. Corvo Elena, avventizia . . . . . » 17,66
5. Vergnano Maria Teresa . . . . . » 17,32
6. Froncillo Alfonso, avventizio . . . » 17,21
7. Paris Marino, combattente, avventizio . . » 16,99
8. Paliani Pia, avventizia . . » 16,99
9. Fontana Domenico, combattente, coniugato, 3 figli . » 16,88
10. Bondani Gaetano, combattente, coniugato, senza figli . . » 16,88
11. Orlandini Angelo, combattente . . . » 16,33
12. Giaimo Nicola, combattente . . . » 16,10
13. Masi Aldo, combattente . . . . » 16 —

b) graduatoria degli idonei:

1. La Monaca Mario . punti 16 —
2. Falzetti Luigi, partigiano combattente . » 15,77
3. Del Vecchio Aldo . » 15,55
4. Calabro Pantaleo . » 15,54
5. Lezoche Mario, combattente, avventizio . » 15,33
6. Morichetti Romanino, avventizio . . . » 15,33
7. Gattu Antonio, avventizio . . . » 14,88
8. Palma Luigi, combattente . . . » 14,66
9. Gisondi Antonia, avventizia . . » 14,33
10. Locurto Vittorio, avventizio . » 14 —
11. Caria Mario, avventizio . » 13,44
12. Siragusa Cosentino Norma, avventizia » 13,33
13. Micelotta Rocco » 13,11

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1949
Registro n. 35, *foglio n.* 79. — GIORDANO

(5054)

PREFETTURA DI IMPERIA

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Richiamato il proprio decreto in data 4 agosto 1949, n. 6677 Div. San., con il quale venivano assegnate le sedi, secondo la graduatoria di merito, ai candidati dichiarati idonei al concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Imperia;

Considerato che il dott. Aldo Riello, ha rinunciato alla condotta di Borgomaro, cui era stato assegnato e che i sanitari dott. Gianfranco Gasperini, dott. Bruno Serrati e dottor Paolo Giordano, che lo seguono in graduatoria, successivamente interpellati, vi hanno parimenti rinunciato, pur avendola posta nell'ordine preferenziale delle sedi indicate nelle rispettive domande di concorso;

Ritenuto che il dott. Luigi Gilardi, assegnato alla sede di Castelvittorio, ha rinunciato alla condotta predetta e che il dott. Mario Mariotti, che segue in graduatoria il medesimo, vi ha anch'esso rinunciato;

Che il dott. Gandolfi Prospero, assegnato con decreto prefettizio 22 ottobre 1949, n. 19801, alla condotta medica di Rezzo, ha rinunciato ad essa per essere destinato alla condotta medica consorziata Chiusavecchia-Cesio;

Che il dott. Luigi Allegro, assegnato alla condotta medica di Perinaldo ha rinunciato alla sede predetta, mentre il dottor Renato Casella, che segue in graduatoria il medesimo, ha accettato l'anzidetto posto segnato nell'ordine preferenziale delle sedi a suo tempo formulato;

Che la sede di Cosio d'Arroscia cui era stato assegnato il dott. Giovanni Pagliaini con decreto prefettizio 7 novembre 1949, n. 20185, si è resa vacante per rinuncia del sanitario medesimo;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1935, n. 1265, e gli articoli 36 e 56 del regolamento concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni della provincia, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sanitari sottoindicati, già dichiarati idonei al concorso, sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno specificate:

Rapetto dott. Esule: Borgomaro;
Stern dott. Desiderio: Castelvittorio;
Bartoletti dott. Francesco: Rezzo;
Casella dott. Renato: Perinaldo;
Manfredi dott. Giancarlo: Cosio d'Arroscia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Imperia, addì 1° dicembre 1949

Il prefetto: VILLA SANTA

(4983)

PREFETTURA DI VARESE

Variante alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Varese

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 16752 San. del 18 giugno 1949, con il quale sono state assegnate le condotte ostetriche vacanti alla data del 30 novembre 1947 alle vincitrici del concorso bandito con il decreto prefettizio n. 2456 San. del 31 dicembre 1947;

Considerato che l'ostetrica Pomini Maria, 4ª in graduatoria, vincitrice della condotta di Bisuschio, ha dichiarato di rinunciare alla predetta sede;

Dato atto che le ostetriche Bottelli Ada (8ª in graduatoria e Cervini Jolanda 9ª in graduatoria), interpellate per l'accettazione della cennata sede, a termini di legge, hanno egualmente rinunciato alla nomina;

Ritenuto che l'ostetrica Grossoni Carla (10ª in graduatoria) in merito interpellata, ha dichiarato di accettare la sede di Bisuschio;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Grossoni Carla è assegnata alla condotta di Bisuschio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Varese, addì 18 novembre 1949

Il prefetto: VINCENTI

(4872)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.